

711
ALLEGATO
all'atto n. 11368
della raccolta e

CLUB NAUTICO DELLA VELA

Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO

Redatto ed approvato in data 11 agosto 1901

Modificato in successive Assemblee e, da ultimo, nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27 giugno 2024.

TITOLO 1°

COSTITUZIONE - SCOPO SOCIALE - SEDE - COLORI SOCIALI

Articolo 1

Denominazione e Sede

IL CLUB NAUTICO DELLA VELA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E.T.S..

fondato l'11 agosto 1901 sotto il nome di CLUB NAUTICO è un'Associazione costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile con sede al Borgo Marinari di NAPOLI in Piazzetta Marinari n.12.

STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO dal 2 dicembre 1975

Articolo 2

Corrispondenza

In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo A.S.D.

Articolo 3

Oggetto Sociale

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. E' pertanto vietata, anche in modo indiretto o differito, la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.L. 36/21 e successive modificazioni e del D.Lgs 117/2017.

Avendo conseguito il riconoscimento ai fini Sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, il Club Nautico della Vela ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche delle attività di cui all'art. 5 lettera t) del D.Lgs 117/2017.

, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla disciplina della vela, anche per soggetti disabili, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e

al n° 24052
di repertorio

degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica, anche attraverso seminari e incontri di confronto, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento degli sport nautici e di altre attività sportive dilettantistiche.

Al fine di perseguire l'oggetto sociale l'associazione potrà praticare e promuovere la diffusione di qualsiasi disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal *Comitato Italiano Paraolimpico* (CIP).

L'associazione, inoltre, potrà praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport.

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste nell'oggetto sociale. L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.L. 36/21 e successive modificazioni e integrazioni. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- a) Attività ricreative riservate ai soci ed ai tesserati, tra le quali la gestione di un punto di ristoro;
- b) Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.
- c) Sponsorizzazioni, vendita di materiale sportivo e gadgets, somministrazione di alimenti e bevande, ormeggio delle imbarcazioni, sia di proprietà del Club che degli associati, organizzazione di eventi promozionali volti a valorizzare le attività sportive dell'associazione.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Al fine di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi l'associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle

direttive del CONI, del CIP, nonché agli statuti e ai regolamenti della *Federazione Italiana Vela* (FIV) e del *Comitato Italiano Paraolimpico* (CIP) delle FSN, DSA ed EPS e comunque di ogni altra Federazione riconosciuta dal Coni a cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art.16 D.lgs. 39/21.

Articolo 4

Durata - Anno Sociale - Rendiconto

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Articolo 5

Bandiera e Guidone

I colori sociali sono bianco e rosso.

La bandiera sociale, formato 2 x 3, porta la losanga bianca in campo rosso.

Il guidone sociale porta la losanga bianca in campo rosso di forma triangolare. Il guidone sociale per:

- il Presidente ha forma triangolare con due stelle bianche nei triangoli rossi interni;
- il Vicepresidente ha forma triangolare con una stella bianca nel triangolo rosso interno superiore;
- i Consiglieri hanno forma triangolare con due punti bianchi nei triangoli rossi interni;
- i Soci Fondatori hanno forma triangolare con un punto bianco nel triangolo rosso superiore interno;
- i Soci Ordinari hanno forma triangolare.

Le imbarcazioni di proprietà dell'associazione hanno la bandiera sociale.

Articolo 6

Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 7

Sedi secondarie

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

TITOLO 2°

SOCI E LORO CATEGORIE

Articolo 8

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

a) ONORARI b) BENEMERITI c) FONDATORI d) ORDINARI

a) SOCI ONORARI - Possono essere coloro che abbiano distintissimi e speciali meriti verso la Patria o la Cittadinanza. Essi vengono proclamati dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

b) SOCI BENEMERITI - Possono essere quei Soci che abbiano speciali titoli di benemerenzza per opera prestata in favore del Club. Vengono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta di almeno 2/3 di essi. I Soci che abbiano anzianità di iscrizione al Club di oltre quaranta anni possono richiedere il passaggio nella categoria dei Soci Benemeriti godendo di tutti i privilegi previsti per detta categoria.

c) SOCI FONDATORI - Categoria, già costituita da coloro che hanno fondato il Club, è composta dai Soci Ordinari ammessi ai sensi dell'articolo 11. Essi sono garanti del perseguimento dell'oggetto sociale, dell'assenza di fini di lucro e della moralità del sodalizio assolvendo alla loro funzione ispirandosi alla secolare tradizione del Club Nautico.

Il numero dei Soci Fondatori è limitato al 15% del totale complessivo dei Soci.

d) SOCI ORDINARI - Sono Soci Ordinari coloro che hanno compiuto il diciottesimo (18°) anno di età e risultano ammessi su loro domanda da redigere in conformità e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 9 e 10.

TITOLO 3°

AMMISSIONI E DIMISSIONI DEI SOCI

Articolo 9

Condizioni di ammissibilità

Possono far parte dell'associazione in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile

condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per irreprendibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 10

Ammissione a Socio Ordinario

La domanda d'ammissione a SOCIO ORDINARIO, controfirmata da almeno tre (3) Soci Fondatori, deve essere sottoscritta dal richiedente con l'intestazione del cognome, nome, domicilio, professione e un indirizzo di posta elettronica, con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale comprese le convocazioni alle assemblee. Viene inoltre presentato un documento di riconoscimento in corso di validità i cui estremi saranno riportati in domanda.

Il richiedente deve dichiarare espressamente di aver preso conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti del Club e di accettarli nella loro integrità.

Il Presidente delega un Consigliere perché esamini la domanda e ne riferisca al Consiglio Direttivo per l'approvazione o il rigetto.

La delibera di approvazione o rigetto viene portata a conoscenza dei soci mediante affissione nei locali del Club per otto (8) giorni. Nel termine di giorni tre (3) dalla scadenza ciascun socio può proporre opposizione a mezzo mail. Il Presidente deve convocare entro dieci (10) giorni l'Assemblea Straordinaria dei Soci che vaglierà l'opposizione.

La domanda di ammissione rigettata anche dall'Assemblea Straordinaria dei Soci non può essere ripresentata prima di tre (3) anni.

La votazione è svolta nei locali del Club, con voto segreto. Risulteranno ammessi coloro che hanno ottenuto il consenso di due terzi (2/3) dei votanti.

I Soci Ordinari versano una tassa di ammissione ed una quota annuale i cui importi vengono stabiliti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. La quota annuale potrà essere corrisposta in rate mensili.

Le domande presentate nell'ultimo semestre di carica del Presidente e del Consiglio Direttivo sono congelate fino ad avvenute nuove elezioni. Parimenti congelate sono le domande

presentate dalla data di eventuale scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Ammissione a Soci Fondatori

I Soci Ordinari al raggiungimento di almeno 10 anni (120 mesi) di ininterrotta anzianità o che abbiano ricoperto la carica di Presidente e/o di Consigliere per 5 anni (60 mesi) possono richiedere il passaggio nella categoria dei Soci Fondatori. La domanda, controfirmata da almeno 3/5 (tre quinti) dei Soci Fondatori in essere, va indirizzata al Presidente del Club che la sottopone al Consiglio Direttivo per la valutazione dei requisiti richiesti di:

- prove di attaccamento al Club dimostrate dal richiedente;
- aver partecipato attivamente e fattivamente alle attività sociali con un implicito apprezzamento del corpo sociale;
- rispetto della limitazione numerica prevista dall'art.8 lettera c.

Munita del parere favorevole del Consiglio Direttivo la domanda è inviata, entro quindici (15) giorni, all'Assemblea dei Soci Fondatori all'uopo convocata dal Presidente del Club. Risulterà ammesso chi avrà riportato i due terzi (2/3) dei voti dei Fondatori presenti e che rappresenti almeno la metà (1/2) dei Fondatori in essere. Il candidato non ammesso non può ripresentare domanda nei dodici (12) mesi successivi alla prima votazione. Non ammesso la seconda volta, non può ripresentare domanda di ammissione.

Eventuali richieste eccedenti la quota del quindici per cento (15%) dei Soci resteranno in una lista di attesa in ordine di presentazione; In caso di presentazioni contemporanee ha valore l'ordine di anzianità di associazione e in subordine anagrafica.

I Soci Fondatori versano una tassa di ammissione ed una quota annuale i cui importi vengono stabiliti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. La quota annuale può essere corrisposta in rate mensili.

Articolo 12

Tesseramento FIV

Il Club Nautico della Vela deve tesserare alla Federazione Italiana Vela tutti i propri Soci.

Articolo 13

Dimissioni e riammissioni

Il Socio che intende dimettersi deve darne notizia al Presidente con lettera raccomandata o equivalenti.

Il Socio dimissionario perde tutti i diritti previsti dal presente Statuto, inoltre le dimissioni comportano la perdita del beneficio del termine, con obbligo, pertanto, di versare in un'unica soluzione le quote a maturarsi fino al

31 dicembre dell'anno in corso. Quando non sia moroso verso il Club può rientrare, su sua domanda, nella categoria dei soci Ordinari con nuova anzianità sociale. Egli deve essere sottoposto a nuova votazione e deve versare l'eventuale differenza sulla tassa di ammissione.

TITOLO 4°

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 14

Diritti

Tutti i Soci godono del diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa;
- b) partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie maturando il diritto di voto decorsi 180 giorni dalla data di delibera di ammissione al Club;
- c) rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un (1) associato;
- d) frequentare la sede sociale, usufruire dei servizi del sodalizio, usare le imbarcazioni di proprietà del Club in conformità ai regolamenti e partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nei regolamenti;
- e) chiedere al Presidente l'autorizzazione ad invitare persone di loro conoscenza. Il Presidente, acquisito il parere del Deputato alla Casa, può autorizzare ad accedere ai locali del Club per un periodo che non può superare i tre mesi. Il Socio presentatore assume tutte le responsabilità derivanti dalla frequenza dell'invitato e del suo comportamento, che deve essere consono alle norme disciplinari previste dallo Statuto, dai Regolamenti e da qualunque altra disposizione emanata dagli Organi Sociali.

Articolo 15

Doveri

I Soci hanno il dovere di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché di versare nei termini previsti le quote sociali e le somme a qualsiasi titolo dovute al Club, tra le quali anche le prestazioni ricevute dal Club.

TITOLO 5°

NORME DISCIPLINARI PER I SOCI

Articolo 16

Radiazioni

Può essere radiato dall'Albo il Socio del Club:

- a) chi in qualsiasi maniera compromette il buon nome e il buon andamento dell'Associazione;
- b) chi non mantiene intatta la propria reputazione morale;
- c) chi è dichiarato moroso o espulso da altro Club;
- d) chi in ogni modo contravviene alle disposizioni regolamentari emanate dal Consiglio Direttivo e fa opera comunque dannosa per la vita dell'Associazione;

e) chi è moroso nei confronti dell'associazione (art.18);

f) chi tiene comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;

g) chi non si attiene alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ogni provvedimento di radiazione è di esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri ed è valido se preso a maggioranza dei presenti del Collegio. Avverso tale provvedimento il Socio radiato può ricorrere nel termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione, da farsi con lettera raccomandata o equivalenti ovvero PEC, ai sensi dell'art. 41 del presente statuto.

Il Socio radiato non può più essere riammesso al Club.

Articolo 17

Altri provvedimenti disciplinari

Per altre mancanze di minore entità il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio:

a) il richiamo verbale o scritto;

b) la sospensione dal diritto di frequentare il Club ed usufruire delle imbarcazioni sociali per un periodo determinato di tempo.

Articolo 18

Morosità

Il Socio che per tre mesi non abbia ottemperato al pagamento delle rate mensili o comunque sia inadempiente sarà invitato a mettersi in regola.

Trascorsi quindici giorni dall'invito, può essere radiato ai sensi dell'art 16 (lettera Ee).

Sono comunque esclusi dal diritto di voto i Soci che non siano in regola con il pagamento delle rate mensili o che siano inadempienti, a qualsiasi titolo, nei confronti del Club al momento della riunione assembleare. Sono altresì esclusi i Soci soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

TITOLO 6° ORGANI STATUTARI

Articolo 19

Sono organi statutari:

1. Il Presidente
2. Il Vicepresidente
3. Il Consiglio Direttivo
4. L'Assemblea dei Soci
5. L'Assemblea dei Soci Fondatori
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti
7. Il Collegio dei Probiviri

Articolo 20

Il Presidente

Il Presidente ha la direzione generale del Club e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Egli convoca almeno una volta al mese

il Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

Articolo 21

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei e in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e dieci membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre (3) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Almeno tre (3) dei suoi membri devono essere eletti tra i Soci Fondatori.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo (1/3) dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà più uno dei suoi componenti ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, gradatamente, dal Socio più anziano di nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Se la votazione è segreta, in caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, a:

- a) ratificare le spese disposte dai Consiglieri, ciascuno nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti nei limiti delle disponibilità della situazione economico-finanziaria;
- b) esaminare il bilancio, predisposto dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- c) compilare ed emanare i Regolamenti curandone poi l'applicazione;
- d) eleggere il Vicepresidente;
- e) proporre al Presidente, sia collegialmente che singolarmente ogni componente il Consiglio, l'affidamento di incarichi speciali a Soci;
- f) esaminare le domande di passaggio dei Soci Ordinari nella categoria dei Soci Fondatori ed a sottoporle, con parere favorevole, all'Assemblea dei Soci Fondatori per la delibera;
- g) irrogare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e dei Dipendenti dell'Associazione;
- h) convocare in sede ordinaria e straordinaria l'Assemblea Generale dei Soci;
- i) convocare in sede straordinaria l'Assemblea dei Soci Fondatori;
- l) proporre all'Assemblea Generale gli importi delle tasse di ammissione dei Soci Ordinari e Fondatori e delle rette annuali dei Soci Fondatori e Ordinari;
- m) sottoporre all'Assemblea Straordinaria dei Soci proposta di scioglimento del Club;
- n) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea dei Soci.

ART. 23

Responsabilità

Il Consiglio Direttivo è responsabile collettivamente, rispetto al Club, di tutte le sue deliberazioni e ciascun Deputato ad un incarico speciale è responsabile personalmente di qualsiasi spesa non approvata dal Consiglio.

ART. 24

Dimissioni del Consiglio

Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà dei Consiglieri si ritiene dimissionario l'intero Consiglio. Il Presidente, o chi ne fa le veci, deve convocare entro cinque (5) giorni l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria per le nuove nomine. Il Consiglio resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo.

In caso di dimissioni del Presidente si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e il Consigliere più anziano di iscrizione al Club o, in caso di non accettazione e seguendo lo stesso criterio di anzianità di iscrizione, il Consigliere che accetta, si assume la rappresentanza legale

e la direzione generale. Egli convoca entro cinque (5) giorni dalla nomina, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per le nuove nomine. Analogamente ci si comporterà in caso di impedimento permanente del Presidente.

Il Consiglio così eletto durerà in carica due anni e tanti mesi quanti ne mancheranno alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo uscente.

Articolo 25

Assemblea elettiva e durata delle cariche

L'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo deve essere convocata entro trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio e, comunque, non oltre il 30 giugno.

Articolo 26

Condizioni di eleggibilità

Possono essere eletti alla carica di:

A) *Presidente*: i Soci Fondatori e Ordinari che al momento dell'elezione devono aver maturato almeno una Consiliatura;

B) *Consigliere*: i Soci Fondatori e Ordinari con almeno tre (3) anni di iscrizione al Club.

L'Assemblea procede, con votazione segreta mediante schede e a sistema maggioritario, alla elezione del Presidente e, successivamente, con distinta votazione, del Consiglio Direttivo.

In caso di parità di voti si intenderà eletto colui che da maggior tempo è socio del Club.

Se in sede di proclamazione uno degli eletti rinuncia, (viene sostituito dal successivo) subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge nel suo seno il Vicepresidente.

Qualora l'Assemblea convocata per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo non proceda a tali nomine, potrà deliberare un'Amministrazione Straordinaria per non più di sei mesi, costituita da uno o più membri, sempre in numero dispari, con i poteri del Consiglio.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre (3) anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a cinque (5) riunioni in un anno.

Articolo 27

Attribuzioni delegate ai Consiglieri

Il Presidente nella prima riunione del Consiglio assegna tra i Consiglieri le cariche di:

- Deputato alla Casa;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Deputato alle Attività Sociali;
- Deputato alla Nautica;

- Deputato all'Area Comunicazione.

Il Presidente può istituire, qualora sia necessario, una nuova carica ed affidarla ad uno dei Consiglieri anche sotto forma di *interim*.

Il Presidente può anche nominare un Consigliere supplente alle cariche.

Il Presidente, su proposta di uno o più componenti il Consiglio, potrà affidare incarichi speciali a Soci per il tempo che dura il Consiglio. Tali incarichi potranno essere revocati dal Presidente in qualsiasi momento.

È nelle facoltà del Presidente rimuovere dalla carica di Deputato il Consigliere che a suo avviso non adempia con diligenza ai compiti istituzionali ad esso attribuiti. In tal caso il Presidente può assumere ad *interim* tale carica o affidarla ad altro Consigliere.

Articolo 28

Deputato alla Casa

Il Deputato alla Casa regola e dispone tutto quanto riguarda il funzionamento dell'economia del Club.

Cura il buon andamento del punto di ristoro.

Sorveglia l'arredamento e la manutenzione dei mobili. Dirige il personale di servizio che è alle sue dirette dipendenze. Redige annualmente o aggiorna l'inventario di tutto quanto è in dotazione alla casa.

Articolo 29

Tesoriere

Il Tesoriere custodirà, sotto la sua personale responsabilità, il denaro ed ogni altro valore del Club che gli venga affidato. Cura la tenuta dei libri di amministrazione. Controlla la riscossione delle entrate sociali, paga i mandati firmati dal Consigliere competente ed accompagnati dai documenti giustificativi. Prepara i bilanci per l'Assemblea e li sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo. Può essere delegato alla firma di conti correnti presso Istituti di Credito e di c/c postali. Eventualmente è collaborato da un esattore.

Articolo 30

Segretario

Il Segretario ha in consegna l'archivio ed i registri del Consiglio e delle Assemblee, cura la tenuta dell'Albo dei Soci, riceve le domande di ammissione, redige e sottoscrive i verbali del Consiglio e delle Assemblee, sbriga la corrispondenza.

Articolo 31

Deputato alle Attività Sociali

Il Deputato alle Attività Sociali vigila e sorveglia l'andamento delle stesse, dirime eventuali controversie. La decisione è appellabile ai sensi dell'art. 41 del presente statuto.

Articolo 32

Deputato alla Nautica

Il Deputato alla Nautica cura l'armamento e la conservazione delle imbarcazioni sociali, sorveglia la manutenzione di tutto il materiale nautico, ha in consegna coppe trofei e premi sportivi, redige annualmente o aggiorna l'inventario di tutto quanto innanzi.

Organizza, dispone e autorizza le uscite sulle imbarcazioni sociali, sceglie e dirige i marinai che sono sotto la sua diretta dipendenza.

Dirige tutta l'organizzazione sportiva, curandone il funzionamento e lo sviluppo.

Ammette gli Allievi dei quali cura e controlla lo svolgimento dell'attività sportiva o didattica.

Si occupa di tutto quant'altro concerne la scelta e la partecipazione dei Soci alle varie competizioni sportive.

Ha facoltà di avvalersi della collaborazione di Soci da lui proposti e nominati dal Presidente secondo le modalità di cui all'art. 26 previa approvazione del Consiglio, per la gestione del pontile e per l'attività sportiva.

Articolo 33

Deputato all'Area Comunicazione

Ha compiti di valutazione, gestione e realizzazione della comunicazione istituzionale del Club in tutti i suoi aspetti, al fine di realizzare una corretta ed efficace condivisione delle informazioni rivolte ai Soci e ai canali esterni (mediatico, giornalistico e *socialmedia*). Gli obiettivi primari consistono nel promuovere la visibilità dell'associazione e nel divulgare le

caratteristiche distintive dell'attività sportiva e sociale, programmando le linee generali di comunicazione dell'associazione.

Cura il corretto andamento ed aggiornamento del *sito web*, della *Pagine Ufficiali* e *Social* del Club.

Articolo 34 Revisori dei Conti

È prevista la presenza di un organo di controllo costituito dal Collegio dei Revisori dei Conti. Esso è costituito da un Presidente e due membri. Dura in carica tre anni e viene eletto con le stesse modalità previste per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e contemporaneamente a questo.

In caso di dimissioni anche di un solo componente si ritiene dimissionario l'intero Collegio e il Presidente del Club convoca, entro cinque (5) giorni, l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Collegio, che durerà in carica fino alla prima scadenza del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti verificano ogni semestre i registri contabili tenuti dal Tesoriere, apponendovi la propria firma ed esaminando i conti attestandone l'esattezza e corrispondenza con i documenti di appoggio e ne riferiscono all'Assemblea Generale dei Soci.

Esplicano infine ogni altro controllo che possa essere loro demandato.

Riscontrando eventuali irregolarità devono riferirne al Consiglio e, se del caso, all'Assemblea Generale dei Soci dopo averne chiesta la convocazione.

Articolo 35

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è costituito da un Presidente e da due (2) membri eletti dall'assemblea Straordinaria dei Soci.

Tutti i membri del Collegio dovranno avere al momento dell'elezione almeno cinque (5) anni di anzianità.

Il Collegio resta in carica per tre (3) anni.

Tale "Collegio dei Proviviri" è insediato dal Presidente quando viene formulata una richiesta di provvedimento di radiazione per i casi previsti dall'art. 16 dello statuto da parte del Consiglio Direttivo, ed esso si pronunzierà a maggioranza assoluta nel termine massimo di giorni trenta (30) dal ricevimento del provvedimento.

La decisione è portata a conoscenza del richiedente per iscritto.

TITOLO 7° ASSEMBLEE

Articolo 36

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 37

Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro cinque (5) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 38

Assemblea Straordinaria dei Soci

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifiche dello statuto sociale; nomina degli organi sociali elettivi; designazione e sostituzione degli stessi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 39

Funzionamento e validità delle Assemblee dei Soci

La convocazione delle Assemblee sia in sessione ordinaria che straordinaria avverrà minimo otto giorni (8) liberi prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta di soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea di seconda convocazione è validamente costituita in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci (10) giorni dalla medesima, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione ogni socio ha diritto ad un voto.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria è un atto dovuto dal Consiglio Direttivo quando è richiesta:

- da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno;
- da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo;
- dal Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti dall'art. 34.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di

nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 40

Assemblea dei Soci Fondatori

L'Assemblea dei Soci Fondatori è validamente costituita e convocata ai sensi dell'art.36; essa provvede, su proposta del consiglio direttivo al passaggio dei soci ordinari nella categoria dei soci fondatori.

Articolo 41

Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIV.

TITOLO 8° SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 42

Qualora il Club non possa più, in alcun modo, proseguire le sue finalità, potrà esserne proposto lo scioglimento.

In tal caso il Consiglio Direttivo o l'Amministrazione Straordinaria, convocherà l'Assemblea Generale, in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti (3/4) dei soci esprimenti il solo voto personale, con l'esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti (3/4) dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Prima di tale Assemblea sarà redatto un preciso bilancio delle attività e passività sociali da tenersi a disposizione in più copie dei Soci.

Nel caso sia deliberato lo scioglimento del Club, l'Assemblea prenderà tutti i provvedimenti per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori, i quali procederanno a norma di legge.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di

altra associazione che persegua finalità sportive, fatta
salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 43

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto
si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti
della Federazione Italiana Vela a cui l'associazione è
affiliata e in subordine, le norme del Codice Civile.

Per quanto non previsto si richiamano e del D.Lgs. 36/2021 e
il D.Lgs 117/2017.

Napoli 27 giugno 2024

F.to: Sergio Salvatore PELELLA

DIOMEDE FALCONIO NOTAIO (SIGILLO)

